



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

- ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 E SMI -

PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

Il sottoscritto		La sottoscritta	
nato a		nata a	
Provincia		Provincia	
Il		Il	
Residente a		Residente a	
Provincia		Provincia	
In Via/P.zza	n.	In Via/P.zza	n.
Mail		Mail	
tel/ cell		tel/ cell	

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ciascuno per la parte che lo interessa sotto la propria responsabilità civile e penale ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n.445

DICHIARANO

stato civile		stato civile	
Cittadinanza		Cittadinanza	
<input type="radio"/> Di essere vedovo di		<input type="radio"/> Di essere vedova di	
Deceduta a		Deceduto a	
In data		In data	
<input type="radio"/> Di essere libero da precedente matrimonio		<input type="radio"/> Di essere libera da precedente matrimonio	
Contratto con		Contratto con	
Presso il comune		Presso il comune	
In data		In data	

IL MATRIMONIO SARÀ CELEBRATO SECONDO IL RITO _____

IN DATA _____ NEL COMUNE DI _____

I dati personali contenuti nella presente, sono raccolti e conservati presso archivi cartacei e informatizzati del Comune di Pomezia, secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Reg. Eu 679/2016.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, L'interessato può sempre rivolgersi al Titolare dei dati dell'Ente, per esercitare i diritti previsti dall' art. 15 all'art. 22 del Reg. Eu. 679/2016. Dichiaro di essere stato informato/a ai sensi dell'art. 13 e 14 del reg. Eu. 679/2016 disponibile all'interno del sito o presso gli uffici del Comune di Pomezia, con la firma qui apposta Presta il consenso al trattamento dei dati inseriti nella presente dichiarazione ai sensi dell'art. 7, 8 e 9 del Reg. Eu. 679/2016

POMEZIA LI.....

I DICHIARANTI

FIRMA NUBENDO

FIRMA NUBENDA

stato.civile@com.une.pomezia.rm.it

ALLEGARE DOCUMENTI DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ



Codice civile

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87.

Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata".

Legge 01 dicembre 1970, n.898 - Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

...omissis...

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.